Comune di Bologna	Circolare Dipartimento Benessere di Comunità Servizi Sociali	In vigore

Sottoscrizione
03/10/2014. Dipartimento Benessere di Comunità - Direzione. Sottoscrizione apposta in data 26/09/2014.
Dirigente: Eno Quargnolo.
Operatore: MimmoCosimo Mosticchio.

07/10/2014. Servizi Sociali. Sottoscrizione apposta in data 07/10/2014.
Dirigente: Eno Quargnolo.
Operatore: MimmoCosimo Mosticchio.

P.G. N.: 280944/2014	**N. Circolare:** 54/2014
Oggetto: DISPOSIZIONI INERENTI LA PROMOZIONE DI TIROCINI FORMATIVI DA PARTE DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI BOLOGNA	
Data inizio validità: 07/10/2014	**Data fine validità:**

AI DIRETTORI DI SETTORE/QUARTIERE

La Legge Regionale 19 luglio 2013, n. 7 e le successive disposizioni attuative, contenute nelle deliberazioni della Giunta regionale Emilia Romagna D.G.R. 1471/2013, D.G.R. 1472/2013, D.G.R. 2024/2013, D.G.R. 379/2014, D.G.R. 960/2014, D.G.R. 1172/2014, D.G.R. 1240/2014 e D.G.R. 12014/2014, hanno introdotto sostanziali modifiche alla precedente disciplina dei tirocini formativi (L.R. 17/2005). Si ritiene pertanto opportuno riassumere di seguito le previsioni normative di carattere innovativo che comportano la necessità di rivedere le procedure utilizzate dai servizi sociali per promuovere l'inserimento di propri assistiti in ambiti lavorativi.
Tali disposizioni non si applicano in caso di attivazione di tirocini formativi extra regionali in quanto prevale la legislazione regionale del territorio ove il soggetto ospitante ha la propria sede operativa.

1. Definizione di tirocinio formativo

Si definiscono “tirocinio” tutte le esperienze formative, orientative o professionalizzanti, che non configurano rapporto di lavoro, realizzate presso luoghi di lavoro privati e pubblici, finalizzate all'acquisizione di competenze, all'inclusione sociale e alla cittadinanza attiva. Nell'ambito delle prestazioni assistenziali, i servizi sociali possono promuovere tirocini formativi di propri utenti presso datori di lavoro pubblici o privati svolgendo una funzione di garanzia della qualità e della regolarità del percorso.

2. La Convenzione e il progetto formativo

I tirocini sono regolati da un'apposita convenzione sottoscritta dal soggetto promotore e dal datore di lavoro, pubblico o privato, che ospita il tirocinante. I tirocini sono attuati sulla base di un progetto formativo individuale sottoscritto anche dal tirocinante.

Il progetto ha a riferimento una delle qualifiche del sistema regionale e nell'attuazione del tirocinio deve essere garantito l'accesso a tutte le conoscenze e le capacità necessarie all'acquisizione di almeno un'unità di competenza di tale qualifica. La D.G.R. n. 960/2014 definisce le modalità di attuazione del servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze. Il tirocinante, all'atto della progettazione del tirocinio, individua, sulla base dell'elenco degli organismi accreditati di cui alla D.G.R. 12014/2014, il soggetto formativo accreditato che erogherà il servizio di formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell'art. 26 ter, comma 3, della L.R. n. 17/2005 e s.m.i.
Dovrà essere altresì garantita una formazione idonea, relativa alla prevenzione ambientale e antinfortunistica sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. 1240/2014 "Piano della formazione per la sicurezza - Approvazione dell'integrazione per l'anno 2014".

Nel caso di tirocini di tipo B (vedi successivo punto 5), il soggetto promotore e il soggetto ospitante valutano, nella redazione del progetto formativo personalizzato, le attività didattiche ulteriori che devono essere previste, rispetto a quelle in situazione. Tali ulteriori modalità devono essere realizzate attraverso un soggetto formativo accreditato ai sensi della legge regionale Emilia-Romagna n. 12 del 2003.

I modelli di riferimento per la redazione della convenzione e del progetto formativo sono predisposti dalla Regione stessa e allegati alla presente circolare.

Si conviene che per l'attivazione di un tirocinio formativo siano necessari i seguenti passaggi:
a) registrazione della presa in carico nel sistema informativo Garsia;
b) protocollazione dell'ammissione e autorizzazione al servizio dell'utente;
c) predisposizione della determinazione dirigenziale (nel sistema Lotus) al fine di recepire la convenzione fra soggetto promotore e soggetto ospitante con allegati la convenzione, a firma del direttore, e il progetto formativo a firma dell'assistente sociale o di chi redige il progetto.

3. Compiti del soggetto promotore

Il Comune di Bologna, in quanto soggetto promotore di tirocini formativi, ha i seguenti compiti:

- la sottoscrizione della convenzione con il soggetto ospitante il tirocinio;
- la predisposizione del progetto formativo sottoscritto anche dal tirocinante;

- l'invio alla Regione della convenzione e del progetto formativo attraverso il Sistema informativo lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER- SARE);
- l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante;
- l'individuazione di un tutore responsabile didattico e organizzativo dell'attività.

Nei tirocini di Tipo C, il tutore responsabile didattico ed organizzativo dell'attività, posto a disposizione dal soggetto promotore del tirocinio, deve risultare idoneo, in relazione agli specifici fini di inserimento professionale e sociale delle persone coinvolte, secondo il titolo di studio o formativo ovvero l'esperienza professionale acquisiti. In particolare il tutore posto a disposizione dal soggetto promotore del tirocinio deve essere in grado di progettare il tirocinio, coordinarne l'organizzazione e monitorarne l'andamento per consentire il raggiungimento degli obiettivi specifici del progetto individuale e delle ulteriori finalità di inclusione sociale e cittadinanza attiva.

4. Soggetti ospitanti

Possono ospitare tirocini datori di lavoro sia pubblici che privati. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatte salve le deroghe di cui al punto 8. E' nelle possibilità del soggetto ospitante realizzare più tirocini, anche per il medesimo profilo professionale, nel rispetto dei seguenti limiti numerici:
a) un tirocinante nelle unità produttive con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato;
b) non più di due tirocinanti contemporaneamente nelle unità produttive con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti;
c) numero di tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei dipendenti nelle unità produttive con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore.

Possono altresì ospitare un solo tirocinante i datori di lavoro senza dipendenti a tempo indeterminato ma con soci o collaboratori familiari occupati in via continuativa. Nelle unità produttive prive di dipendenti a tempo indeterminato è comunque possibile ospitare un tirocinante, se il progetto formativo è coerente e strettamente connesso alla attività svolta dal datore ospitante.

Sono compiti del soggetto ospitante:
- la sottoscrizione della convenzione con il soggetto promotore del tirocinio;
- la sottoscrizione del progetto formativo:
- l'individuazione di un responsabile del tirocinio;
- l'invio alla Regione della comunicazione dell'avvio del tirocinio tramite SARE .

Il Soggetto ospitante deve:

- essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla legge n. 68/99;
- non aver effettuato licenziamenti, salvo quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
- non fruire della cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva;

5. Tipologie dei tirocini che possono essere promosse dai servizi sociali

I servizi sociali possono promuovere tirocini che rientrano nelle seguenti tipologie:

- tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro rivolti principalmente a disoccupati, anche in mobilità, e inoccupati (cosiddetti tirocini di tipo B);
- tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento al lavoro in favore dei seguenti soggetti (cosiddetti tirocini di tipo C):

a) persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999;
b) persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381del 1991 (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione);
c) richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria;
d) persone inserite in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

6. Durata, proroghe e casi di sospensione

Per entrambe le tipologie di tirocinio la durata non può essere superiore ai 12 mesi ad eccezione di quelli promossi a favore di persone con disabilità la cui durata massima è fissata in 24 mesi. Nei casi di tirocini attivati per un arco temporale inferiore, sono ammesse proroghe fino al raggiungimento della durata massima stabilita per legge. Per dare corso alle proroghe è sufficiente effettuare la comunicazione tramite il SARE prima del termine del tirocinio.
Per i tirocini di tipo C è prevista la possibilità di ripetere il tirocinio oltre il termine massimo di durata secondo quanto previsto dal sistema delle deroghe definito al successivo punto 8, lettera b).
A titolo esemplificativo: un tirocinio per un richiedente asilo della durata di 3 mesi potrà essere prorogato per altri 9 mesi, vale a dire fino al raggiungimento della durata massima di 12 mesi prevista dalla norma. Nel caso si ritenga necessario rinnovare il tirocinio oltre tale termine ci si

potrà avvalere della deroga della ripetibilità con le modalità definite al successivo punto 8, lettera b).
Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità, malattia o infortunio, che si protragga per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva fino a un massimo di sei mesi.

7. Indennità di partecipazione

È corrisposta al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio da parte del soggetto ospitante di importo non inferiore a Euro 450,00 mensili e non superiore ad Euro 520,00 mensili, fatte salve le deroghe di cui al successivo punto 8. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità non viene corrisposta. In tali casi è riconosciuto ai tirocinanti da parte del soggetto ospitante il rimborso delle spese sostenute. In caso di assenza per motivi diversi dalla malattia che non sia concordata anticipatamente col tutore responsabile didattico e organizzativo dell'attività, si applicherà una decurtazione dell'indennità pari ad Euro 15,00 giornalieri.

8. Deroghe

Sono previste le seguenti deroghe a quanto sopra definito:

a) Limitazioni al numero di tirocini per i soggetti ospitanti:
sono esclusi dai limiti numerici indicati al punto 4 i tirocini in favore delle persone disabili di cui all'articolo 1, comma 1, legge n. 68 del 12 marzo 1999, delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, primo periodo, legge n. 381 dell’8 novembre 1991, nonché delle persone richiedenti asilo politico e titolari di protezione internazionale.

b) Ripetibilità:
per le persone disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, ovvero con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, il tirocinio può essere rinnovato una volta, anche con progetto formativo individuale identico o simile.
Il tirocinio può essere ulteriormente rinnovato, su istanza del soggetto promotore nonché della persona disabile, a seguito di valutazione positiva dell'Organismo tecnico di valutazione, previa verifica delle capacità lavorative nonché delle problematicità di inserimento nell'organizzazione del soggetto ospitante.
Nel caso delle persone disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento e fino al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, ovvero delle persone svantaggiate di cui alla legge n. 381/1991, ovvero ancora delle persone richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, il tirocinio può

essere rinnovato una volta, su istanza del soggetto promotore nonché del tirocinante stesso, anche con progetto formativo identico o simile, a seguito di valutazione positiva dell'Organismo tecnico di valutazione.

c) Corresponsione e ammontare della indennità di partecipazione:
laddove il tirocinio di Tipo C si svolga per non più di dieci ore settimanali, l'indennità di partecipazione può non essere corrisposta.
Laddove invece il tirocinio di Tipo C si svolga per più di un numero di ore settimanali superiore a dieci e inferiore o uguale a 20, l'indennità di partecipazione è di almeno Euro 200 mensili.
Se i beneficiari di tirocini di Tipo C risultano, durante il periodo del tirocinio, percettori di redditi, fiscalmente imponibili ai fini IRPEF, erogati in conseguenza del loro stesso status giuridico, di importo pari o superiore all'indennità di partecipazione, quest'ultima può non essere corrisposta.
Ove le suddette prestazioni abbiano importi inferiori all'indennità di partecipazione quest'ultima può essere ridotta, sottraendo alla medesima il valore corrispondente.
Spetta in tali casi ai tirocinanti il rimborso delle spese sostenute (trasporto pubblico e pasti) da parte del soggetto ospitante, secondo le modalità definite nella convenzione.
Gli elementi utili a identificare l'importo minimo dell'indennità di partecipazione, ai sensi della presente regolazione, devono essere indicati nel progetto individuale sotto la responsabilità del tirocinante o di chi esercita la tutela legale.

d) Finanziamento dei tirocini da parte del Comune o di soggetti terzi:
l'indennità di partecipazione può essere sostituita in tutto o in parte da contributi e finanziamenti pubblici erogati dal Comune o da altre Pubbliche Amministrazioni con competenze in ambito sociale e socio-sanitario o da privati (es: Fondazioni o altro) a beneficio delle seguenti categorie di utenti:

- persone inserite in tirocini di Tipo C al fine di favorirne l'inclusione sociale;
- utenti dei servizi sociali e sociosanitari caratterizzati da particolare vulnerabilità e fragilità, anche in termini di distanza dal mercato del lavoro, attestata dai servizi stessi (anche in caso di tirocini promossi da soggetti terzi).

Tali agevolazioni saranno attivabili a seguito di valutazione positiva dell'Organismo tecnico di valutazione e sarà compito del soggetto promotore controllare l'effettiva destinazione. Ove i contributi e i finanziamenti abbiano importi inferiori all'indennità di partecipazione di cui al punto 7, quest'ultima è ridotta sottraendo alla medesima il valore corrispondente a detti contributi e finanziamenti.

Tabella di riepilogo delle deroghe

Beneficiari	Durata Massima	Indennità	Finanziabile da CoBO

• persone inserite in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998.	12 mesi	Tirocinio inferiore a 10 ore settimanali l'indennità può non essere corrisposta. Tra 10 e 20 ore settimanali l'indennità è di almeno 200 euro mensili. Oltre le 20 ore indennità di almeno 450 euro mensili	Su valutazione positiva da parte dell'Organismo Tecnico di Valutazione.
• persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991 (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare (16 anni compiuti), detenuti, condannati, internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno); • richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria.	12 mesi con la possibilità di un solo rinnovo a seguito di valutazione positiva da parte dell'Organismo Tecnico di Valutazione.	Tirocinio inferiore a 10 ore settimanali l'indennità può non essere corrisposta. Tra 10 e 20 ore settimanali l'indennità è di almeno 200 euro mensili. Oltre le 20 ore indennità di almeno 450 euro mensili.	Su valutazione positiva da parte dell'Organismo Tecnico di Valutazione.
• persone con disabilità tra 45% e 79 %.	24 mesi con la possibilità di un solo rinnovo a seguito di valutazione positiva da parte dell'Organismo Tecnico di Valutazione.	Tirocinio inferiore a 10 ore settimanali l'indennità può non essere corrisposta. Tra 10 e 20 ore settimanali l'indennità è di almeno 200 euro mensili. Oltre le 20 ore indennità di almeno 450 euro mensili.	Su valutazione positiva da parte dell'Organismo Tecnico di Valutazione.
• persone con disabilità superiore al 79% oppure con	24 mesi con la possibilità di un primo	Tirocinio inferiore a 10 ore settimanali l'indennità può non	Su valutazione positiva da parte dell'Organismo

handicap intellettivo e psichico.	rinnovo con procedura standard e gli ulteriori rinnovi a seguito di valutazione positiva dell'Organismo Tecnico di Valutazione (non è specificato un limite massimo).	essere corrisposta. Tra 10 e 20 ore settimanali l'indennità è di almeno 200 euro mensili. Oltre le 20 ore indennità di almeno 450 euro mensili.	Tecnico di Valutazione.
● utenti dei servizi sociali e sociosanitari caratterizzate da particolare vulnerabilità e fragilità anche in termini di distanza dal mercato del lavoro	12 mesi	Minimo Euro 450 mensili	Su valutazione positiva da parte dell'Organismo Tecnico di Valutazione.

9. Organismo Tecnico di Valutazione

L'Organismo Tecnico di Valutazione provinciale ha il compito di valutare la ripetibilità ed il finanziamento da parte di terzi dei tirocini per cui sono previste tali deroghe.
Le modalità di funzionamento adottate dall'Organismo Tecnico di valutazione sono le seguenti:
a) la domanda per la ripetibilità o il finanziamento da parte di soggetti terzi del tirocinio deve essere inviata dal servizio sociale che ha in carico l'utente al Dipartimento Benessere di Comunità - Settore Servizi Sociali all'indirizzo mail : socialetirocini@comune.bologna.it che provvederà ad inoltrarla al Servizio Lavoro della Provincia di Bologna;
b) alla domanda deve essere allegato il modello "Scheda presa in carico dell'utente", compilato nelle parti relative ai dati del tirocinante, al soggetto che presenta la richiesta e alle motivazioni addotte;
c) occorre inoltre allegare una proposta di convenzione e di progetto di tirocinio, anche non firmati;
d) l'Organismo di valutazione si riunisce di norma ogni due settimane per la valutazione delle domande.

In caso di attivazione di un tirocinio formativo a favore di un minore in carico ai servizi sociali si rende necessaria la segnalazione dello stesso al servizio di tutorato del centro per l'impiego di residenza o di domicilio .

10. Adempimenti contabili

In caso di finanziamento dell'indennità da parte del Comune, il Servizio Sociale promotore deve inviare all'Area Personale e Organizzazione tutti i dati necessari per l'immatricolazione del tirocinante nel sistema di pagamento SISPE nel momento di attivazione del tirocinio. Mensilmente, secondo le scadenze indicate dalla Ragioneria, deve essere trasmessa la determinazione dirigenziale di liquidazione con i relativi allegati anche su file. Si ricorda che in caso di infortunio del tirocinante occorre contattare immediatamente l'Area Personale e Organizzazione del Comune (051/2194940 - 051 2195737) per poter formalizzare nei termini di Legge la relativa denuncia all'INAIL.

11. Procedura interna

FASI	SETTORE COMPETENTE
1. Individuazione risorsa (Soggetto ospitante)	Servizi Sociali
2. Individuazione beneficiario (Utente)	Servizi Sociali
3. Convenzione Soggetto promotore-Soggetto ospitante	Servizi Sociali
4. Progetto formativo	Servizi Sociali
5. Invio a Organismo Tecnico provinciale di Valutazione per deroghe ripetibilità e finanziamento pubblico tipologie C	Dipartimento Benessere di Comunità - Settore Servizi Sociali
6. Assicurazione INAIL e per responsabilità civile	Area Personale e Organizzazione (in base ai giorni di effettiva presenza segnalati dai servizi sociali) e Settore Gare - Servizio Assicurazioni
7. Trasmissione alla Regione della convenzione e del progetto formativo tramite sistema SILER - SARE	Servizi Sociali
8. Tutoraggio	Servizi Sociali
9. Calcolo ed erogazione indennità	Servizi Sociali (tramite determina dirigenziale e procedura SISPE)
10. Adempimenti fiscali	Ragioneria/ Area Personale (se pagamento diretto da parte del Comune)

12. Disposizioni transitorie

Le disposizioni contenute nel presente documento non si applicano ai tirocini già avviati ovvero ai progetti già approvati dalle Pubbliche Amministrazioni al 16 settembre 2013, data dell'entrata in vigore della L.R. 7/2013.

ALLEGATI:

1. *modello di convenzione;*
2. *modello di progetto formativo;*
3. *schede presa in carico dell'utente per le domande di deroga da sottoporre all'Organismo Tecnico di Valutazione.*